



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Seconda Sezione Civile**

Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5771/2019 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi e vertente

**tra**

MOSTACCI ANNA, C.F. MSTNNA56S45C426D, nata a Celano (AQ) il 05.11.1956 e residente in Marcellina (RM) alla Via M.Ilo Diaz n. 69;

DI VICO GIUSEPPE, C.F. DVCGPP84C12I234M, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 12.03.1984 e residente in Marcellina (RM) alla Via dei Gigli n. 22;

DI VICO MARIO, C.F. DVCMRA88R07L182Z, nato a Tivoli (RM) il 07.10.1988 e residente in Marcellina (RM) alla Via M.Ilo Diaz n. 69;

in proprio e quali eredi del Sig. Di Vico Leopoldo, nato a Casapulla (CE) il 03.01.1957, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Crescenzo n. 2, Sc. B, int. 3,

**Attori**

**Contro**

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80425650589, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

**Convenuto**

**FATTO**

Il Sig. Di Vico Leopoldo, *de cuius* degli odierni attori, svolgeva, in qualità di militare, attività di servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, come risulta dal certificato cd. Foglio matricolare e caratteristico rilasciato dall'Esercito Italiano, Scuola Allievi Sottufficiali, Ufficio Amministrazione, sezione matricola e mobilitazione.



Con atto di citazione datato 16.01.2019, i parenti (moglie e figli) parti attrici lamentavano che il Sig. Di Vico Leopoldo, durante il servizio, era stato esposto ad agenti tossici i quali, asseritamente, si ponevano in nesso causale con l'evento morte, verificatosi in data 16.03.2015, in seguito a carcinoma uroteliale del bacinetto renale. Il carcinoma che determinava la morte del Sig. Di Vico Leopoldo, era stato causato – secondo la ricostruzione degli attori – dall'attività di servizio militare svolta dallo stesso per il periodo intercorrente dal 01.01.1978 al 10.01.2013.

Gli attori specificavano che le caserme e i mezzi militari impiegati in quegli anni erano costruiti con massiccia presenza di amianto e che, nel corso dell'attività di servizio, il Sig. Di Vico Leopoldo aveva frequentato luoghi nei quali erano scoppiati ordigni con uranio impoverito, con conseguente contaminazione e aerodispersione di polveri e fibre di amianto. Aggiungevano, inoltre, che il Sig. Di Vico era stato esposto anche a radiazioni ionizzanti ed ossidi insolubili che venivano inalati e trattenuti nei polmoni, determinando una diffusione di agenti patogeni, in grado di generare alterazioni precancerose.

Secondo gli attori, dunque, il nesso causale tra l'esposizione e l'evento infausto era rinvenibile nel fatto che il Sig. Di Vico Leopoldo, durante gli anni di lavoro alle dipendenze del Ministero della Difesa, era stato esposto a diversi agenti cancerogeni, circostanza pregiudicata dalla mancata adozione di misure di prevenzione tecnica e di protezione individuale da parte dell'Amministrazione convenuta.

Deducevano, quindi, che l'insorgenza e il decorso della patologia era compatibile alle modalità, al tempo e al luogo di svolgimento dell'attività di servizio svolta dall'01.01.78 al 10.01.2013

A dimostrazione del fatto che il Sig. Di Vico Leopoldo avesse contratto le descritte infermità durante il rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della difesa (*rectius*: a dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra esposizione ed evento lesivo), gli attori producevano ampia documentazione di servizio attestante la insalubrità dei luoghi, oltre alla documentazione medica comprovante il riconoscimento della causa di servizio e la riconducibilità (già riconosciuta) del Sig. Di Vico Leopoldo alla categoria "vittima del dovere".



Gli attori, peraltro, avanzavano per i profili di responsabilità contrattuale analoga procedura giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio.

In questa sede, invece, chiedevano gli ulteriori profili di responsabilità extracontrattuale, in particolare ex art.2050 c.c., e/o ex art.2051 c.c., oltre a quella aquiliana ex artt.2043 e 2059 c.c., e responsabilità civile da reato ex artt. 89 e 590 c.p., con conseguente risarcibilità dei danni tutti del Sig. Di Vico Leopoldo.

In particolare, a sostegno delle domande risarcitorie *iure hereditatis* e *iure proprio*, le parti attrici evidenziavano le seguenti circostanze di fatto e di diritto:

#### Mostacci Anna

La Sig.ra Mostacci Anna aveva contratto matrimonio con il Sig. Di Vico Leopoldo in data 23.04.1983; la coppia aveva due figli, Di Vico Giuseppe, nato a Santa Maria Capua Vetere il 12.03.1984, e Di Vico Mario, nato a Tivoli il 07.10.1988, costituendo così un unico nucleo familiare.

La Sig.ra Mostacci Anna esponeva danni patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, quantificati in € 300.000,00. In ordine al pregiudizio non patrimoniale, la Sig.ra Mostacci Anna richiedeva una quantificazione equitativa secondo le tabelle del Tribunale di Milano. Quantificava i pregiudizi non patrimoniali subiti, patiti e patiendi, al netto di un eventuale riconoscimento di vedova di vittima del dovere, nell'importo di €500.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice.

#### Di Vico Giuseppe.

Nel corso della malattia del padre, in data 08.06.2013, il Sig. Di Vico Giuseppe si era sposato. Questi affermava di essere stato vicino al padre, unitamente alla madre e al fratello, giorno e notte, dal settembre 2011 fino al 16.03.2015. Chiedeva, quindi, danni patrimoniali per €100.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito. In ordine al pregiudizio non patrimoniale, quantificava la richiesta nell'importo di €500.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice.

#### Di Vico Mario.

Il Sig. Di Vico Mario dichiarava che, come figlio, era stato vicino al padre al momento della sua morte, avvenuta in data 16.03.2015. Quantificava i danni patrimoniali nell'importo di €100.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore



che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice. In ordine al pregiudizio non patrimoniale, quantificava il dovuto nell'importo di €500.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice.

Le parti attrici, congiuntamente, formulavano le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità extracontrattuale del Ministero della Difesa in ordine a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, subiti dal defunto Sig. Di Vico Leopoldo e il conseguente obbligo risarcitorio in favore degli odierni attori quali suoi eredi legittimi per i profili residuali non fatti valere con il ricorso al TAR; accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori a vedersi risarciti tutti i danni, anche iure proprio sofferti, sia a titolo di responsabilità contrattuale e/o per violazione degli obblighi legali e/o delle regole cautelari e degli obblighi di protezione, sia per responsabilità extracontrattuale, diretta e vicaria, e per i titoli di cui in premessa; accertare e dichiarare, incidenter tantum, che in relazione alla malattia e alla morte del Sig. Di Vico Leopoldo è ipotizzabile a fini civilistico-risarcitori la fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 e 187 c.p., con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio dagli odierni attori; per gli effetti, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti sia dalla vittima primaria, Sig. Di Vico Leopoldo, per gli importi esposti (al netto di quanto eventualmente liquidato per effetto del procedimento pendente innanzi il TAR del Lazio), con liquidazione in favore degli odierni attori quali suoi eredi legittimi in quota parte di 1/3 per ognuno di loro; condannare il Ministero della Difesa a risarcire gli odierni attori di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (psichici, psicobiologici, morali, esistenziali, per lesione del vincolo parentale e familiare, etc.), patiti e patienti, iure proprio sofferti per le infermità / la malattia e la morte del Sig. Di Vico Leopoldo, come quantificati nella premessa in fatto e in diritto, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, anche ex artt. 2056 c.c.; condannare il Ministero della Difesa a maggiorare gli importi dovuti agli odierni attori come rivalutati degli interessi legali, dal dì del sorgere del credito al saldo; accogliere tutte le altre domande, come formulate dagli odierni attori. Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi”*.



Si costituiva il Ministero, chiedendo, in primo luogo, il rigetto delle domande risarcitorie, contestando l'assunto degli attori nella parte in cui affermavano che l'Amministrazione non avrebbe adottato le necessarie misure di prevenzione e di sicurezza atte a fronteggiare il rischio derivante dalla presenza di uranio impoverito nei luoghi e nelle circostanze in cui ebbe ad operare il dante causa degli attori. In subordine, il Ministero chiedeva la detrazione dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno degli emolumenti già riconosciuti agli attori, per effetto del riconoscimento in favore del loro dante causa della qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere, nonché di quanto attribuito agli stessi, a titolo di equo indennizzo, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*.

La causa veniva rinviata all'udienza del 08.02.2022 in cui venivano sentiti i testimoni degli attori: Ing. Flavio Domenichini e Sig. Nicola Panei, i quali confermavano la potenziale presenza di sostanze inquinanti nei mezzi impiegati dal militare e nei luoghi in cui questi era preposto ad operare.

Ritenendo la causa matura per la decisione, l'udienza veniva rinviata al 12.07.2022 per la precisazione delle conclusioni. In tale ultima udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.

### **Motivi della decisione**

La domanda è accolta nei limiti che seguono.

#### **A) Giurisdizione.**

La domanda degli attori sembra ricomprendere anche porzioni di richieste di risarcimento che esulano da questa giurisdizione.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione risarcitoria proposta *iure hereditatis* dagli eredi di un militare, qualora venga dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il *de cuius* in un ambiente inquinato, senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e, perciò, sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo" senza adempiere,



secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni (TAR Lazio Roma Sez. I bis, 01.06.2020 n.5821).

Solo la stretta azione proposta dagli attori *iure proprio* quale "danno parentale" appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché, da un lato, i proponenti erano estranei al rapporto di impiego del loro congiunto e, al tempo stesso, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; 6 marzo 2009, n. 5468), nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore; assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito e, quindi, l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di *neminem laedere* e riguardi, pertanto, condotte dell'Amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850).



Tali principi di diritto, sebbene riguardanti profili processuali connessi al tema del riparto di giurisdizione, risultano coerenti con aspetti di ordine sostanziale in tema di responsabilità e di risarcibilità.

Invero, con il termine *iure hereditatis* si fa riferimento al danno patito dal *de cuius* (in questo caso il defunto) quando era ancora in vita, il quale, a seguito della morte, viene trasmesso ai suoi eredi. Il danno *iure proprio*, invece, è l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti nella propria sfera personale dal parente, a seguito della morte del congiunto. Si tratta, quindi, di pregiudizi che si sono verificati e che continuano a verificarsi nella vita dell'erede. Dunque, se – come nel caso di specie – il danno *iure hereditatis* trova origine e giustificazione nel pregiudizio subito dal dante causa quanto era ancora in vita per mezzo di una condotta lesiva imputabile ad una Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di impiego intercorrente con la stessa e riconducibile alla casistica della giurisdizione esclusiva, tale danno deve essere fatto valere dagli eredi solamente dinanzi al giudice amministrativo. Invece, il danno *iure proprio*, poiché non patito dal dante causa, ma dal parente in prima persona, la giurisdizione non può che essere quella ordinaria.

Occorre, pertanto, limitare la domanda al risarcimento *iure proprio*; in altri termini, in questa sede può essere accertato il danno derivato dalla morte del congiunto nella propria sfera giuridica quale diretto effetto della mancanza del parente, c.d. danno parentale.

### **B) La carriera militare del *de cuius*.**

Dal Foglio Matricolare allegato dalle parti si evince che il *de cuius*, durante il servizio alle dipendenze dell'Esercito Italiano – dal 10.01.1978 al 10.01.2013 – è stato comandato in numerose campagne e/o missioni.

Gli attori deducono e documentalmente provano che il militare di carriera, sig. Di Vico Leopoldo, dopo il periodo di addestramento, era stato inquadrato nella “specializzazione di riparatore con incarico principale di riparatore di mezzi e nella posizione organica di meccanico”. Altresì dal Foglio Matricolare emerge che il *de cuius*, in data 10.01.1978, era stato incorporato presso il Ministero della Difesa - Esercito Italiano e trasferito presso la Scuola Sottoufficiali di Viterbo dove vi è rimasto fino al 10/08/1978.



Il 10.08.1978 era stato trasferito alla Scuola della Motorizzazione di Cecchignola (RM), presso la “Caserma Filiberto” ove ha conseguito l’abilitazione a condurre Mezzi Corazzati e Ruotati (Brevetto di Istruttore di Guida).

Il 10.01.1979 il *de cuius* era stato promosso con il grado di Sergente, ed ha conseguito la specializzazione di “Meccanico di Mezzi Corazzati”.

Il 25.01.1979 era stato trasferito allo STA.VE.CO. “Stabilimento Veicoli Corazzati” di Nola (NA) per seguire un corso di perfezionamento su mezzi corazzati.

Il 23.03.1979 era stato trasferito al “1° Battaglione Meccanizzato Granatieri di Sardegna”, Caserma “GANDIN” di Roma ove lavorava presso l’Officina di reparto con le mansioni di “*meccanico riparatore, manutentore e a volte anche mansioni di verniciatore e di saldatore*”, sempre su mezzi corazzati.

Dall’anno 2007 il *de cuius* assumeva servizio di “*Addetto di Branca al Reparto - Minuto Mantenimento*”.

Nel 2011, nonostante il suo rifiuto verbale, gli veniva ordinato di occupare un posto in un ufficio dove il tetto era in “eternit”. In data 10.01.2013 il *de cuius* veniva posto in congedo, dopo essere stato comandato ad effettuare il servizio di: manutenzione e riparazione degli impianti frenanti, con sostituzione dei ferodi in amianto, di manutenzione del motore con rimozione dei residui delle guarnizioni e della componentistica in amianto e sostituzione con altri componenti sempre in amianto, dei mezzi corazzati e dei grandi mezzi ruotati.

Parti attrici assumono che il Sig. Di Vico Leopoldo, quale meccanico dei mezzi corazzati, è stato esposto a polveri e fibre di amianto, per i seguenti periodi:

- dal 04.03.79 al 10.02.92 (meccanico dei mezzi corazzati nel reparto I° BTG. Granatieri Mecc. “Assietta” - Roma);
- dall’11.02.92 al 30.08.92 (meccanico dei mezzi corazzati, nel reparto I° RGT. “Granatieri di Sardegna” - Roma)
- dal 03.01.93 al 30.01.2001 (meccanico dei mezzi corazzati nel reparto I° RGT. “Granatieri di Sardegna” - Roma).

A sostegno di ciò, gli attori dichiarano che, in ragione dei benefici previdenziali previsti per gli esposti all’amianto, ex art.47 D.L. n. 269/2003, nel 2005 il Sig. Di Vico Leopoldo presentava domanda per l’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto.



Dalla Consulenza tecnica dell'Ing. Flavio Domenichini, allegata dagli attori, emerge una descrizione delle mansioni e delle missioni operative del Sig. Di Vico Leopoldo: tramite un calcolo e una valutazione effettuata secondo i dati *Amyant* risulta che lo stesso è stato esposto a polveri e fibre di amianto in misura, presumibilmente, superiori alle 500 ff/l, nella media delle otto ore lavorative per tutto il periodo al servizio dell'Esercito Italiano, ovvero dal 10.01.1978 al 10.01.2013, con livelli di esposizione di gran lunga superiori a quelli previsti dalle leggi del tempo.

La stessa Relazione Tecnica dell'Ing. Domenichini veniva confermata all'udienza del 08.02.2022.

I documenti prodotti e la esposizione ad agenti notoriamente inquinanti non sono stati sconfessati dalla Amministrazione, dunque, per gli effetti ex art. 115 c.p.c.; dette circostanze devono ritenersi direttamente provate ed idonee a costituire fondamento della decisione. Ciò deve intendersi nel senso che la legge espressamente prevede come le circostanze concrete dedotte da una parte e non contestate in maniera specifica dalla controparte siano da considerarsi pacifiche, dispensando la parte che le deduce dal relativo onere probatorio.

### **C) Merito.**

All'udienza del giorno 8.2.22 venivano sentiti due testi delle parti attrici. Il verbale recita: *“E' presente l'ing. Flavio Domenichini identificato a mezzo passaporto n. yb4638347 ril. 12.2.2019; ADR Lei ha redatto la consulenza datata 22.2.2016; come ha raggiunto la prova della esistenza dell'amianto su luogo di lavoro di Vico Leopoldo? Sul carro armato in cui lavorava il de cuius era presente l'amianto; sono a conoscenza che il carro è stato di recente bonificato con la distruzione; lavorava anche sul mezzo trasporto truppe in qualità di manutentore dei mezzi, smontava freni e frizioni ove è presente l'amianto; confermo in toto la veridicità della CTP; il teste viene congedato poiché le parti non hanno domande ulteriori, è presente l'ulteriore teste Panei Nicola identificato a mezzo CI CA 21280BP Comune di Fara in sabina Rieti, il quale avvisato dell'obbligo di dire la verità e di non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza, rende la formula d'impegno di cui all'art. 251 c.p.c. non ho rapporti di parentela, affinità, affiliazione con le parti; ho/non ho rapporti lavorativi con le parti Sui capitoli della prova testimoniale indicata, dalla parte attrice dichiara:*



*ADR; sono un sottoufficiale dell'aeronautica che ha prestato servizio nel servizio antiincendio; per anni 27 anni; ho lavorato con amianto indossando tutte specifiche anti amianto; ho una causa di servizio per patologie legate all'amianto; asbestosi e broncopatia; non mi hanno ancora riconosciuto lo status di vittima del dovere. Non ci sono domande ulteriori."*

Al di là delle pur confortanti, per la tesi delle parti attrici, esposizioni dei testimoni sentiti – i quali hanno confermato la presenza di sostanze inquinanti sui mezzi impiegati da militari con mansioni simili al *de cuius* – occorre riflettere sul dirimente valore dei documenti prodotti dalle parti attrici.

Essi, indubbiamente, portano a riconoscere la dipendenza della causa di servizio, ossia il nesso causale tra evento malattia-morte e le condizioni di impiego del militare.

Il Ministero convenuto ha riconosciuto la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere in favore del defunto con i documenti datati 29.1.2018 e 20.2.2018. Quest'ultimo fa espresso riferimento al DPR 243/2006 quale regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565 L.23 dicembre 2005, n. 266.

Da numerosi documenti di provenienza ministeriale emerge che il Sig. Di Vico Leopoldo era affetto da tumore uroteliale riconducibile all'attività di servizio. Peraltro la difesa erariale non ha, in sostanza, realmente avversato i documenti che riconoscono la sussistenza della specifica causa di servizio, limitandosi a sostenere la mancanza del nesso causale in relazione al danno lamentato dalle parti attrici.

In altri termini, la difesa erariale considera sussistente il nesso causale solo in relazione all'indennizzo dalla stessa erogato a favore del Sig. Di Vico Leopoldo quale vittima del dovere, negandone l'esistenza con riguardo al danno asserito dalle parti a sostegno delle loro richieste risarcitorie.

Alla luce di quanto prodotto e allegato dalle parti si ritiene, invece, come siano gli stessi documenti amministrativi – nella parte in cui il Ministero della Difesa attesta il riconoscimento della causa di servizio e la qualità di equiparato a vittima



del dovere del deceduto – a riconoscere la sussistenza del nesso causale anche per i danni che, ex art. 2043 c.c.

Come evidenziato dalle parti attrici, si legge testualmente nel documento ministeriale, atto del 20.02.2018 denominato “pratica medico-legale relativa al 1^ Maresciallo LGT (E.I.) DI VICO Leopoldo” che *“il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 123042018 emesso nell’adunanza n. 944 del 06.02.2018, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione dell’infermità richiesta con istanza in data 08.02.2012”*.

D'altronde, la stessa richiesta del Ministero milita a sostegno della bontà del merito della domanda. Non appare logico richiedere (seppur in subordine) di limitare il risarcimento con compensazione di quanto già versato per il riconoscimento di vittima del dovere e, *in primis*, formulare la richiesta di rigettare la domanda circa la sussistenza della lesione-evento già riconosciuta sul piano amministrativo indennitario. Le due tesi difensive appaiono logicamente distoniche.

Sebbene il caso di specie tratta di una malattia tumorale avente una eziogenesi non del tutto nota, i documenti amministrativi relativi al riconoscimento della causa di servizio, il libretto personale del militare (il quale testimonia gli anni di servizio passati in luoghi non salubri), il decorso lento della malattia (che, notoriamente, è frutto di tali tipologie di antefatti) fanno propendere questo giudice per l'applicazione del principio del “più probabile che non”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26304 del 29/09/2021, ha ricordato che *“In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”*.

Alla luce di tale pronuncia emerge che il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione proprio del nesso di causalità; la valutazione



del compendio probatorio documentale è informata al criterio della attendibilità (che, nel caso di specie, si ricollega all'origine e alla natura pubblica della documentazione sanitaria e amministrativa attestante condotta, nesso causale ed evento) ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi probatori assunti (i quali, tanto provenienti dalle parti attrici quanto dall'Amministrazione convenuta, risultano coincidenti circa la dimostrazione dei profili risarcitori ex art. 2043 c.c.).

Si ritiene dunque che le parti attrici abbiano sufficientemente provato, ai sensi dell'art.2697 c.c., la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Difesa per non avere impedito l'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni del militare, Sig. Di Vico Leopoldo, nel periodo dal 10.01.1978 al 10.01.2013, adottando tutte le misure antiinfortunistiche nel rispetto delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca.

In conclusione, l'evento morte è diretta scaturigine, con ragionevole grado di probabilità, delle attività militari svolte dal Sig. Di Vico Leopoldo a servizio del Ministero della Difesa.

#### **D) Quantificazione del danno *iure proprio*.**

Alla luce della documentazione offerta, la quale prova in maniera inequivocabile il nesso causale tra luogo ove il militare prestava servizio ed evento lesivo, occorre procedere alla quantificazione del solo danno parentale attraverso la tabella in uso al Tribunale di Roma 2019.

È necessario chiarire, nei limiti della giurisdizione propria del giudice ordinario, che in questa sede sarà valutato e quantificato unicamente il danno non patrimoniale delle parti attrici.

Il danno patrimoniale, direttamente maturatosi in capo alle stesse, quindi non *iure hereditatis* ma esclusivamente *iure proprio*, non è stato minimamente provato e, pertanto, non può essere concesso.

È, quindi, positivamente valutato come sussistente il danno non patrimoniale patito dagli attori quali parenti del *dante causa*, il quale comprende sia il danno biologico – inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito – sia il danno morale – inteso come sofferenza



interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione – come specificamente indicato dal legislatore negli artt.138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ribadisce la costante duplice essenza del danno alla persona, in termini di dolore interiore e di significativa alterazione della vita quotidiana (Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n. 9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18, Cassazione n.2788/2019; Cassazione n. 4878/2019).

La liquidazione che segue comprende entrambe le componenti, quindi sia quella morale sia il danno non patrimoniale: come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, per la quantificazione, la valutazione del danno morale, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (Cassazione n. 5770/2010).

Si procede quindi alla valutazione del singolo danno non patrimoniale, utilizzando, come detto, i parametri elaborati nelle tabelle del Tribunale di Roma 2019.

#### **Per Mostacci Anna.**

La vittima aveva 58 anni al momento del decesso; il congiunto, coniuge della vittima con essa convivente, aveva 59 anni.

#### Sviluppo del calcolo:

- Tabella di riferimento 2019
- Valore del Punto Base € 9.806,70
- Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
- Punti in base all'età della vittima 3
- Punti in base all'età del coniuge 3
- Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4
- Punti totali riconosciuti 30



Importo del risarcimento: € 290.000,00 (in ragione, come si dirà, della diminuzione equitativamente effettuata per il principio della *compensatio lucri cum damno*) Tale risarcimento *iure proprio* copre ogni voce di danno non patrimoniale richiesta dalla parte attrice, anche se diversamente qualificata.

### **Per Di Vico Giuseppe**

La vittima aveva 58 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 31 anni; figlio della vittima e non era convivente.

#### Sviluppo del calcolo:

Tabella di riferimento 2019

Valore del Punto Base € 9.806,70

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18

Punti in base all'età della vittima 3

Punti in base all'età del figlio 4

Punti totali riconosciuti 25

Importo del risarcimento: il punteggio complessivo può essere ridotto per la provata convivenza fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 12,5 ad un massimo di 25 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 122.583,75 e € 245.167,50.

Ritiene questo giudice di dover equitativamente calcolare il risarcimento (anche in ragione della diminuzione equitativamente effettuata per il principio della *compensatio lucri cum damni*) in €150.000,00 comprensivo di ogni voce di danno. Tale risarcimento *iure proprio* copre, come detto, ogni voce di danno non patrimoniale richiesta dalla parte attrice *iure proprio*, anche se diversamente qualificata.

### **Di Vico Mario**

La vittima aveva 58 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 27 anni, figlio della vittima, non convivente.

#### Sviluppo del calcolo:

Tabella di riferimento 2019

Valore del Punto Base € 9.806,70

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18

Punti in base all'età della vittima 3



Punti in base all'età del figlio 4

Punti totali riconosciuti 25

Importo del risarcimento; poiché il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 12,5 ad un massimo di 25 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 122.583,75 e € 245.167,50.

Ritiene questo giudice di dover quantificare equitativamente (anche in ragione della diminuzione equitativamente effettuata per il principio della *compensatio lucri cum damni*) la somma del risarcimento in €160.000,00. Tale risarcimento *iure proprio* copre, come detto sopra, ogni voce di danno non patrimoniale richiesta dalla parte attrice *iure proprio*, anche se diversamente qualificata.

**E) *Compensatio lucri cum damni* e quantificazione dei danni.**

Il principio della *compensatio lucri cum damno*, regolarmente dedotto dalla difesa erariale, è accolto e condiviso nell'Ordinamento a livello sia dottrinario che giurisprudenziale. Esso si sostanzia nell'idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente deve essere calcolata sull'entità del danno da risarcire, la quale, conseguentemente, deve essere ridotta in proporzione.

Le Sezioni Unite ribadiscono che la *compensatio lucri cum damno* è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, cosa che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.

Il danneggiato deve essere ristorato di quanto abbia perso, inteso come perdita subita (nella fattispecie, corrisponde al danno non patrimoniale) a causa dell'illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui. Si tratta di una figura che trova il proprio riferimento normativo, seppur solo indiretto, nell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del danno effettivamente patito.



Ai fini della individuazione del vantaggio computabile al risarcimento, occorre accertare che detto vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto lesivo dell'illecito. In altre parole, deve sussistere un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. A supporto di detta indagine rilevano, altresì, meccanismi di surrogazione o rivalsa esistenti nell'Ordinamento, in quanto consentono di stabilire l'effettiva incidenza del risarcimento, nonché di evitare che l'autore dell'illecito possa in qualche modo alleggerire la propria posizione obbligatoria, mediante riconoscimento del diffalco della posta erogata al soggetto leso da parte di un terzo, estraneo al fatto (Cass. Civ. S.S.U.U. nn. 12564/2018 e 584/2008; in materia amministrativa, Cons. di Stato sent. n. 1/2018).

Nella fattispecie concreta nulla ha dedotto o provato il Ministero circa le somme che avrebbe versato alle parti attrici a titolo di indennizzo; parimenti anche le parti attrici hanno omesso di indicare le somme specificamente percepite.

Questo giudice – per come sopra evidenziato – calcola equitativamente il solo stretto danno non patrimoniale onnicomprensivo, con una percentuale di abbattimento forfettario in ragione del rispetto del principio della “*compensatio lucri cum danno*”.

#### **F) Conclusioni.**

Da quanto sopra esposto, questo Giudice:

- A) Rigetta ogni domanda delle parti attrici tesa ad ottenere propri danni patrimoniali;
- B) Condanna il Ministero della difesa al risarcimento dei danni non patrimoniali, che si liquidano in:
  - 1) € 290.000,00 in favore di Mostacci Anna;
  - 2) € 150.000,00 in favore di Di Vico Giuseppe;
  - 3) € 160.000 in favore di Di Vico Mario;

dette somme sono dovute con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione, posto al 22.1.2019, fino al soddisfo;

- C) Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite in favore della parti attrici che si liquidano complessivamente come segue (D.M. n. 147 del 13/08/2022 considerando il valore della causa tra €520.000,00 e €1.000.000,00): compenso tabellare (valori minimi) pari a €



14.598,00, con aumento (in % sul compenso tabellare) del 60% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) pari a € 8.758,80, per un compenso finale pari a € 23.356,80; oltre spese generali (15% sul compenso totale) ed accessori come per legge con distrazione.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

A) Rigetta ogni domanda delle parti attrici tesa ad ottenere propri danni patrimoniali;

B) Condanna il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni non patrimoniali che si liquidano in:

- 1) € 290.000,00 in favore di Mostacci Anna;
- 2) € 150.000,00 in favore di Di Vico Giuseppe;
- 3) € 160.000 in favore di Di Vico Mario;

con interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione posto al 22.1.2019 fino al soddisfo;

C) Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, che si liquidano complessivamente in € 23.356,80, oltre spese generali (15% sul compenso totale) ed accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.

Roma,

Il Giudice

Dott. Alberto Cianfarini

